

formerà un articolo a parte, diventando articolo 26.

Inoltre il secondo comma è soppresso, perchè già compreso nell'articolo 5, diventato articolo 9.

Quanto al terzo comma dell'originario articolo 17, occorre ricordare che venne demandato alla Commissione di stabilire il numero delle urne. La Commissione ha dovuto su questo punto soffermare la propria attenzione: le urne, due per sezione in ogni comune, sono fornite dallo Stato dietro rimborso, e sono particolarmente costruite per il collocamento sui tavoli già disposti a questo scopo.

Se si fossero dovute aggiungere altre due urne per ciascuna sezione, poichè le sezioni devono essere raddoppiate per l'intervento delle donne, i comuni avrebbero dovuto subire una enorme spesa, e tutti i tavoli non avrebbero potuto servire al loro scopo.

Si è stabilito quindi che la scheda provinciale e quella comunale possano essere contenute, non in un'altra urna, o in altre due urne, ma in una cassetta, divisa in due compartimenti, con tutte le garanzie di controllo dall'esterno. Questa cassetta è fatta costruire dal Ministero dell'interno, il quale la fornisce ai comuni mediante rimborso, rendendo agevole l'uso delle attuali urne, come anche l'uso dei tavoli, su cui le urne sono infisse.

Il terzo comma deve quindi essere sostituito col seguente che diventa primo comma dell'attuale articolo 21:

« Quando nello stesso giorno hanno luogo le elezioni comunali e provinciali, in ogni sezione deve essere:

a) due urne di tipo unico, conforme alle indicazioni dell'articolo 46 della legge elettorale politica, per contenere rispettivamente le schede per le elezioni comunali e provinciali, estratte dalle rispettive buste;

b) una cassetta, con doppio compartimento, per contenere le buste provinciali e comunali, con tutte le garanzie di controllo dall'esterno, e che sarà fornita ai comuni dal Ministero dell'interno, dietro rimborso del prezzo ».

PRESIDENTE. Debbo far presente alla Camera che questo comma non può rientrare nel coordinamento, ma contiene una nuova proposta.

Ricordo che sull'emendamento proposto dall'onorevole Trozzi, per le quattro urne, fu deliberata la sospensiva. In seguito si diede mandato alla Commissione di formulare un nuovo comma, ma su questo,

trattandosi, ripeto, di nuova proposta, la Camera deve dare il suo voto.

Desidero sapere se l'onorevole Trozzi mantiene la sua proposta.

TROZZI. Mi sono permesso di suggerire io stesso all'onorevole Casertano la modalità della cassetta divisa in duplice compartimento, poichè mi ero reso conto dell'inconveniente gravissimo delle quattro urne. La nuova proposta quindi è già concordata con la Commissione.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito il terzo comma dell'originario articolo 17, che diventa ora primo comma dell'articolo 21, secondo il testo di cui ha già dato lettura l'onorevole relatore.

(È approvato)

L'onorevole relatore ha facoltà di continuare nell'esposizione del coordinamento.

CASERTANO, *relatore*. Sono inoltre soppressi i commi 5 e 6 dello stesso articolo 17, perchè compresi nell'articolo 5, diventato ora articolo 9.

L'articolo 18 è diventato articolo 22; l'articolo 19 è diventato articolo 23.

L'articolo 20 diventa articolo 27; l'articolo 21 diventa articolo 24.

A questo articolo sono anche state introdotte alcune modificazioni di forma. Il primo comma può essere omissivo, perchè non è che la riproduzione dell'articolo 56 della legge vigente. E l'articolo dovrebbe, invece, cominciare così: « Al secondo comma dell'articolo 56 della legge comunale e provinciale è sostituita la presente disposizione ».

L'emendamento dell'onorevole Ruini a quest'articolo era così concepito: « Tuttavia nei circondari ove l'emigrazione temporanea durante la stagione estiva è notevole e di carattere costante, può la Giunta provinciale amministrativa, sull'istanza di un Consiglio comunale o della maggioranza degli elettori di un comune, sentito il Consiglio comunale della circoscrizione elettorale, etc. » Ora, quale era la circoscrizione elettorale? Siccome si parlava di circondario, evidentemente si alludeva alla circoscrizione elettorale circondariale. E la Commissione ha quindi creduto di aggiungere per maggiore chiarezza l'aggettivo « circondariale » allo scopo di chiarire la disposizione; nè ha modificato in nulla, il resto dell'articolo.

L'articolo 22 diventa l'articolo 25, ed è nel testo che la Camera ha approvato.

La disposizione transitoria è quella che la Camera ha approvata; sicchè non vi sono altre innovazioni del testo.